

**PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE
A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' GIOVANILE DILETTANTISTICA
ANNO 2004**

Art. 1 – Finalità

Il C.O.N.I. si propone di sostenere e qualificare le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate attraverso l'assegnazione di contributi a sostegno dell'attività giovanile dilettantistica svolta, con particolare riferimento alla salvaguardia dei vivai giovanili ed allo sviluppo e tutela dei talenti sportivi.

Art. 2 – Assegnazione dei contributi ai Comitati

Ai Comitati Regionali C.O.N.I. viene erogato uno specifico stanziamento di fondi per l'assegnazione dei contributi CONI alle Società Sportive, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate, che hanno conseguito, nell'ambito delle rispettive categorie agonistiche giovanili, risultati sportivi di prestigio a livello internazionale, nazionale. I Comitati Regionali possono integrare la normativa con regole proprie purchè rientranti nelle finalità indicate al precedente art. 1) e preventivamente autorizzate dall'Unità Territorio e Promozione dello Sport

Art. 3 – Criteri per l'assegnazione dei contributi

I principali criteri di valutazione sono:

- il titolo di merito e i risultati agonistici conseguiti dai giovani atleti, a condizione che sia attestato il rapporto di continuità tra società ed atleti e della stessa attività;
- la consistenza e la qualità dei vivai;
- la quantità di talenti sportivi espressi
- la qualità e quantità di attività giovanile dilettantistica svolta;
- la attività giovanile promozionale.

I parametri da tenere presente sono:

- il numero degli atleti under 16
- il numero delle gare federali disputate
- i risultati conseguiti dagli stessi

Art. 4 – Entità dei contributi

Il contributo per attività agonistica e/o titoli e/o risultati in attività internazionale non può essere inferiore ad € 1.000,00;

Il contributo per attività agonistica e/o titoli e/o risultati in attività nazionale non può essere inferiore ad € 500,00;

I contributi non sono cumulabili tra loro.

Art. 5 – Requisiti di ammissione

Per beneficiare dei contributi le società sportive devono:

- a) essere affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Associata competente e svolgere attività giovanile agonistica-dilettantistica;
- b) avere sede sociale nel territorio dell'organo concedente;

- c) non appartenere a Gruppi sportivi militari o a Corpi dello Stato;
- d) non essere professionistiche e, comunque, non avere atleti tesserati la cui fonte primaria di reddito derivi dalla pratica sportiva agonistica.

Art. 6 – Presentazione delle domande

I Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate trasmettono entro il 30 ottobre p.v. ai Comitati Regionali C.O.N.I. le domande sottoscritte dai legali rappresentanti delle società sportive richiedenti, attestando la veridicità dei contenuti

Le società sportive, nella domanda, devono obbligatoriamente indicare:

- numero del codice di affiliazione;
- data di prima ed ultima affiliazione;
- indirizzo della sede sociale, eventuale ragione sociale e codice fiscale e/o partita IVA;
- percorso sportivo e principali risultati agonistici conseguiti negli ultimi 12 mesi a livello giovanile;
- dichiarazione del rapporto di continuità con i propri atleti e della attività stessa.

Art. 7 – Istruttoria ed erogazione

Il Comitato Regionale predispone l'istruttoria delle pratiche, cura l'esito delle stesse secondo l'iter previsto da presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni amministrative di cui al successivo art. 8).

L'erogazione, su deliberazione della Giunta Regionale allargata ai Presidenti Provinciali C.O.N.I., è disposta dal Comitato Regionale e deve essere effettuata in un'unica soluzione

In assenza di qualcuno dei requisiti richiesti, il contributo viene ridotto o erogato a favore di altro sodalizio, dandone comunicazione all'Unità Territorio e Promozione allo Sport.

In base alla legge n° 241/90, le motivazioni della mancata concessione del contributo, se richieste, devono essere comunicate ai diretti interessati.

Art. 8 – Norme amministrative

In seguito all'avvenuta comunicazione da parte del C.O.N.I. dell'assegnazione i Comitati Regionali devono fare pervenire all'Unità Territorio e Promozione dello Sport la deliberazione della Giunta Regionale riguardante la variazione del bilancio di previsione finanziario con allegata la relazione del revisore contabile.

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla società beneficiaria.

Ad avvenuto pagamento, e comunque entro trenta giorni dallo stesso, devono essere inviate all'Unità Territorio e Promozione allo Sport:

- a) deliberazione della Giunta Regionale che autorizza la spesa per i contributi con allegata relazione del revisore contabile;
- b) deliberazione della Giunta Regionale che dispone l'assegnazione dei contributi con allegato, quale parte integrante, l'elenco delle società sportive beneficiarie, l'importo del contributo assegnato a ciascuna di esse e la Federazione o la Disciplina di appartenenza;
- c) dichiarazione sottoscritta dal Presidente attestante che la documentazione richiesta è depositata presso il Comitato.